

Il rovescio del diritto

GIANCARLO FERRERO

SEGUE DALLA PRIMA

Mancavano già in passato e mancano tuttora gli strumenti amministrativi, cioè gli uomini ed i mezzi necessari per dare concreta esecuzione agli ordini giurisdizionali di espulsione. Il governo ne è così consapevole che ha espressamente previsto la reclusione per l'immigrato il quale trasgredisca l'ordine di espulsione, trasgressione che presuppone la reale possibilità di non ottemperare all'ordine stesso. Anche perché non sempre è nelle condizioni di dargli spontanea esecuzione per l'elevato costo del viaggio di ritorno e perché i Paesi limitrofi al nostro non gli consentirebbero di certo l'attraversamento del loro territorio e tanto meno la permanenza sullo stesso in virtù di un semplice provvedimento giurisdizionale di un giudice italiano. L'art. 1 del decreto legge ha molto disinvoltamente sostituito l'art. 235 del codice penale, imponendo ai tribunali di espellere lo straniero od allontanare il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (quindi anche un francese) condannato a più di due anni. Il tempo perché si avveri questa condizione, stante la ben nota rapidità della nostra giustizia, non è pudicamente preso in considerazione. Se la persona coinvolta continua a calpestare il nostro sacro suolo, commettendo il reato previsto dal secondo comma dell'articolo, dovrà essere sottoposto a nuovo processo penale (sempre che naturalmente venga colto in flagranza) con ovviamente la piena osservanza di tutte le forme e gli oneri processuali, quindi con i lunghi tempi e costi del processo penale. Se pericace e attaccato all'ex bel paese, potrebbe arrivare all'età pensionabile senza aver subito il trauma del distacco forzata dalla sua patria adottiva! Delle fatiche e del tempo dedicato al caso dagli uomini delle forze dell'ordine, dai funzionari e magistrati non si tiene alcun conto "de minimis pator non curat". Purtroppo di questi particolari debbono però "curarsi" i dipendenti pubblici indicati che faticano a svolgere il loro lavoro "ordinario", mentre sempre più

arduo si fa la ricerca di nuovi locali adeguati in cui rinchiodare i condannati forestieri (le nostre carceri come è noto sono sovraffollate e prossime al punto di rottura). Girare attorno alla questione, come si fa da anni, serve solo ad incancrenire la piaga; non è compito dei giudici occuparsi delle espulsioni, ma degli organi amministrativi ai quali però debbono essere dati i mezzi e gli strumenti necessari, affrontandone i costi se veramente si vuole limitare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Il pugno duro è spesso indice di una sostanziale impotenza ed è desti nato a colpire i più deboli ed emarginati con un rovesciamento dell'ottica dei valori statali. Non poche volte poi volendo a tutti i costi seguire la linea della durezza si finisce con l'infrangere i principi della stessa civiltà giuridica. Ne costituisce un significativo esempio l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto che introduce una specifica circostanza aggravante (con un aumento della pena sino ad un terzo) se un reato viene commesso "da chi si trovi illegalmente sul territorio nazionale". In parole povere, uno stesso fatto previsto come reato viene sanzionato più severamente non per le modalità con cui è stato commesso o per le

relazioni tra l'autore del reato e la vittima, ma semplicemente per quello che sei: un clandestino, un irregolare, un diversi dai bravi criminali nostrani! Per carità, stiamo tutti attenti che nessuno tocchi la nostra bella Costituzione e la preziosa autonomia e funzione della nostra illuminata Corte Costituzionale! Molto pericolosa e con profili di incerta legalità è l'estensione ai sindaci del potere di emettere ordinanze con tingibili ed urgenti (la cui inosservanza costituisce un illecito) in materia di sicurezza ed ordine pubblico, su cui di norma sussiste la competenza dei prefetti. Considerato il numero di sindaci, le loro diverse impostazioni ideologiche, è facile prevedere molti difformi interventi sindacali che, oltre aggravano il lavoro dei prefetti, saranno causa di ricorsi ai tribunali amministrativi. Non riguarda direttamente gli immigrati la disposizione con tenuta nell'art. 5 che prevede dure sanzioni personali e patrimoniali (la confisca dell'immobile) per coloro che "cedono" a titolo oneroso l'uso degli immobili agli immigrati irregolari (e tali debbono considerarsi anche gli immigrati il cui permesso di soggiorno è scaduto). L'effetto sarà una forte riduzione degli affitti

agli immigrati, con notevole peggioramento delle loro condizioni di vita, se non l'illecito ricorso a caro prezzo a prestanomi od a società fittizie. Non fa per fortuna parte del decreto legge, ma del disegno di legge affidato al Parlamento, la norma che introduce l'atipico reato di immigrazione clandestina. Qui il governo ha voluto chiaramente provare di essere forte, tanto da poter maneggiare con disinvoltura la clava, scavalcando d'impeto sia i principi di solidarietà umana sia quelli minimali del diritto. Viene così punito non un comportamento asociale, ma lo "status" di una persona: l'essere un immigrato non regolare, anche se la sua vita è di spezzata virtù. Una decisione di forza che pone subito in sofferenza coscienza e costituzioni, in modo così sfacciato da provocare più stupore che indignazione. Oltretutto non è ben chiaro quando si commette il delitto: all'atto dell'ingresso (come riportato nel disegno di legge) clandestino nel nostro territorio (ivi compreso il mare territoriale) o nel momento in cui si diventa clandestini perché il permesso di soggiorno è scaduto (ma sarebbe necessario uno specifico emendamento)? Nel primo caso, si pensi agli sbarchi a

Lampedusa, l'ingresso può essere dovuto a forza maggiore, mare in tempesta, mancanza di acqua e cibo prostrazione fisica condizioni tutte che non consentirebbero di ritornare indietro, neanche fuori dal mare territoriale senza rischiare la vita (vale a dire dove il reato non c'è, dato che non si arriva a punire l'intenzione). Secondo l'antica legge del mare, non è consentito lasciare in balia delle onde senza mezzi di sostentamento i naviganti sfortunati o improvvisi e per fortuna la nostra Marina ha sempre rispettato questa sacrosanta regola e ha scortato doverosamente gli sventurati superstiti nei porti. Gli immigrati così assistiti essendo, chiaramente clandestini, nel momento in cui entrano nel mare territoriale commettono peraltro il nuovo reato per cui è previsto l'arresto ed il ricorso al rito direttissimo (ovviamente inapplicabile nell'attuale situazione dei nostri uffici giudiziari). Con alta probabilità i magistrati italiani ravviserebbero piuttosto la sussistenza della tipica causa di esclusione della responsabilità penale (aver agito in stato di necessità o per forza maggiore) e procederebbero all'assoluzione dell'imputato. Stante poi il pacifico principio della non retroattività della legge penale, la disposizione non potrebbe essere applicata a coloro che al momento dell'entrata in vigore del decreto erano già nel territorio italiano. Principio che indurrebbe tutti i clandestini non colti in flagranza a dichiarare che la loro presenza in Italia risale nel tempo. A meno che, in uno slancio di estreme fermezza, il reato non venga fatto consistere nella permanenza clandestina (a permesso di soggiorno scaduto) nel nostro territorio. Decine di migliaia di inutili processi si affollerebbero così nelle aule giudiziarie dove con un po' di buona volontà ed una manciata di lustri verrebbero smaltiti! Certo, anche in questo caso sorgerebbero le solite questioni di incostituzionalità, vere palle ai piedi dei legislatori decisionisti. In qualche modo si terrebbero comunque fuori dalla mischia le bandiere perché servono alla longevità e dignità dei nostri anziani di pura razza europea. Al Parlamento l'ultima (e speriamo illuminata) parola, al momento non può che consigliarsi a tutti gli addetti ai lavori di muoversi con molta ponderata lentezza e tanta pazienza.



UTAH Un altro presidente è possibile (e auspicabile) **MANIFESTAZIONE CONTRO** George W. Bush a Salt Lake City. Il presidente americano è in visita nello Utah dove sono previsti due incontri per la raccolta fondi a sostegno della campagna elettorale del senatore repubblicano John McCain.

Le due Chiese

MONSIGNOR PIERO CODA

SEGUE DALLA PRIMA

Cioè propone delle condizioni a partire dalle quali è possibile sviluppare un progetto, una figura di Chiesa e di sua azione nella Storia, un modello che ancora in gran parte è inedito e inesplorato. Questo enorme sforzo, diciamo dal punto istituzionale, che è stato per la Chiesa cattolica il Concilio Vaticano II, va letto in parallelo con un'analisi dei movimenti di base che caratterizzano il tessuto ecclesiale. La storia della Chiesa, in senso lato, non può mai essere giudicata e interpretata soltanto sulla base delle proposizioni delle istituzioni ecclesiastiche e delle dinamiche sociali politiche culturali immesse nel tessuto della storia dalle istituzioni ecclesiastiche. Giovanni Paolo II ha fatto un'affermazione che, dal punto di vista teologico, fa ancora fatica a essere recepita, ma che ha i suoi presupposti nella visione del Vaticano II: nella Chiesa, che ha quella struttura dinamica impressa da Gesù di Nazareth, istituzioni e principio di innovazione sono coesistenti. Questo lo disse in un famoso discorso del '98, e proprio la scorsa settimana, mi trovavo in un convegno dove ho cercato di approfondire il significato di questa affermazione di Giovanni Paolo II. In altre parole se noi prendiamo storicamente il fenomeno della Chiesa lungo i secoli, non possiamo intendere cos'è la Chiesa parlando solamente di Leone Magno, senza parlare di Benedetto da Norcia, di Gregorio VII, senza parlare di Francesco d'Assisi, o Domenico di Guzman, cioè c'è continuamente all'interno del tessuto ecclesiale una dinamica di apertura e di futuro. E questo penso vada anche rilevato in concomitanza con il Concilio Vaticano II. Dobbiamo fare tuttavia attenzione: quando parliamo di Chiesa e vediamo il suo comportamento nel contesto della società post-secolare, non possiamo guardare solamente alla istituzione, alle prese di posizioni ufficiali, dobbiamo anche guardare a cosa matura e lievita nella base. Oggi saranno, che so io, le forme vitali di volontariato, le comunità di base, l'associazionismo, forme di economia civile: c'è un tessuto vitale variegato alcune volte anche conflittuale nella progettualità di cui occorre assolutamente tener conto per capire dove va a parare il cammino della figura ecclesiale delle fede. (...) In questi giorni è uscito un volume di Fagioli, una lettura molto interessante - Fagio-

li è un giovane storico della scuola di Alberigo a Bologna - sulla storia del movimentismo cattolico dalla fine dell'Ottocento fino a oggi per rendersi conto dove e come si sta sviluppando la figura ecclesiale. Tenendo conto di tutto questo mi sembra si possa dire che oggi ci troviamo di fronte, dal punto di vista della Chiesa, a una duplice possibilità, a un duplice orientamento: il primo orientamento, che in qualche modo mi sembra sia maggioritario e a mio avviso vincente se non altro dal punto di vista della coerenza al fatto evangelico, è quello di una rinnovata spinta ed energia a dare concretezza e incisività di azione dei cristiani nella società civile, nella logica del sale e del lievito. E quindi una logica certamente dal punto di vista civile e anche politico rischiosa ma che presuppone in maniera forte l'acquisizione convinta e consapevole del quadro teologico di riferimento a proposito della presenza dell'agire della Chiesa nel mondo che il Vaticano II ha delineato. (...) Il secondo orientamento, la seconda prospettiva, invece può essere declinata e articolata con certi orientamenti di una riapparizione del fenomeno religioso sullo scenario pubblico, il lavoratore più o meno consapevolmente alla riconquista di una posizione egemonica del Cattolicesimo. Una posizione cattolica di stampo gramsciano, se mi è permessa questa battuta: l'egemonia del Cristianesimo recuperata secondo modalità che poi a livello di opzioni culturali, sociali e politiche possono essere declinate in modo molto diverso. (...) Come ho detto prima, ho l'impressione che la svolta programmatica propiziata dal Vaticano II non sia stata ancora sufficientemente recepita. I moduli dell'interpretazione sociale da parte dell'istituzione ecclesiale, ma diciamo anche dell'autocoscienza cristiana nella sua maggioranza, risultano spesso inavvertitamente debitori del precedente quadro di riferimento. In fondo il retroscenno che sta dietro a tutto ciò è questo: ci troviamo a gestire una situazione d'emergenza destinata presto a finire. Invece no, la situazione è un'altra. Il cambio è radicale e occorre accettare il rischio, in maniera argomentata e prudente se volete, a partire dalla propria identità giocata in un dialogo aperto, sincero, trasparente (...).

Il testo è tratto dalla relazione tenuta il 24 maggio da Monsignor Piero Coda al seminario «Religione e democrazia», organizzato dalla Fondazione ItalianiEuropei a Marina di Camerota

Testamento biologico, il messaggio di Modena

GILDA FERRANDO

Anche le date contano. A distanza di 30 anni da quel 13 maggio 1978 in cui venne approvata la legge Basaglia, il 13 maggio 2008 il Giudice tutelare del Tribunale di Modena emana un decreto che costituisce un altro importante passo nel riconoscimento dei diritti e delle libertà della persona. C'è un filo rosso che unisce la legge di allora al provvedimento di oggi, attraverso altre decisioni importanti, come i casi Englaro e Welby. Il decreto di Modena - va chiarito subito - non ha nulla a che vedere con l'eutanasia, vale a dire con la richiesta da parte di un malato senza speranza, afflitto da intollerabili sofferenze, di porre fine alla propria vita mediante la somministrazione di un farmaco letale. Riguarda invece il diritto del malato di rifiutare trattamenti medici, riguarda i modi in cui garantire questo diritto quando il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà. La signora Vincenza, affetta da Sclerosi laterale Amiotrofica (Sla), ormai in condizione di grave insufficienza respiratoria, manifesta al marito, ai suoi quattro figli adulti e ai medici la propria volontà di non essere sottoposta a trattamenti di rianimazio-

ne invasivi, compresa la tracheostomia. Il fatto è che il sopraggiungere di una crisi respiratoria grave determina una perdita della coscienza dovuta all'insufficiente afflusso di ossigeno al cervello. È dunque necessario che ci sia qualcuno per dar voce al paziente che non è più in grado di farlo personalmente. Ci sono differenze tra questo e i casi analoghi che lo hanno preceduto. Rispetto al caso Welby si chiede al medico di non attaccare il respiratore, non di spegnerlo. Rispetto al caso della signora Maria - la paziente diabetica che rifiutò l'amputazione dell'arto - la volontà deve essere fatta valere dopo la perdita della coscienza. Rispetto al caso Englaro - la giovane donna in stato vegetativo permanente - è stato espresso un rifiuto esplicito e formale prima della perdita di coscienza. Pur nella varietà dei casi, in tutti è stato riconosciuto il diritto di rifiutare le cure o di interromperle. La decisione del giudice tutelare di Modena si iscrive pienamente nel quadro di principi e regole previsti dal nostro ordinamento. Quanto ai principi, dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione si evince chiaramente che nessun trattamento medico può essere effettuato senza e, a maggior ragione, contro il consenso del pa-

ziente. Anche la Carta di Nizza, ora parte del Trattato europeo firmato a Lisbona, impone in modo esplicito il rispetto del «consenso libero e informato della persona interessata» (art. 3). Nell'ottobre scorso la Corte di Cassazione ha fatto applicazione di questi principi nel caso Englaro. In quell'occasione la Corte chiarì che il paziente cosciente e consapevole può legittimamente rifiutare anche un trattamento di sostegno vitale. Si tratta di un diritto fondamentale.

La decisione del giudice di Modena è nel quadro dei principi e delle regole

tale della persona, espressione di quella inviolabilità fisica che costituisce il nucleo essenziale della libertà personale. Un diritto, dunque, che deve essere garantito incondizionatamente e contro il quale non vale invocare né lo «stato di necessità» - al quale il medico può appellarsi, ma solo in situazioni d'urgenza, e se il paziente è incosciente - né un dovere di curarsi che può tal-

volta farsi valere sul piano dell'etica, ma non su quello del diritto. Quanto agli strumenti per dare attuazione a questo diritto fondamentale, nel 2004 è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova figura di protezione dei soggetti deboli, l'amministratore di sostegno, che ha la funzione di assistere ogni «persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi». Si tratta di una risposta, sul piano degli istituti civili, alla nuova attenzione che il diritto riserva alle situazioni di debolezza e fragilità e che ha avuto nella legge Basaglia uno dei suoi momenti più alti. Rispetto al vecchio modello dell'interdizione, l'amministrazione di sostegno intende garantire un maggior rispetto dell'autonomia del disabile ed una maggior attenzione ai profili di cura dei suoi interessi personali. Coerente con questa impostazione è la possibilità che la designazione della persona cui affidare l'incarico sia effettuata dallo stesso interessato «in previsione della propria eventuale futura incapacità». La legge non lo dice espressamente, ma appare coerente con il suo impianto complessivo rite-

nere che a questa persona di fiducia il malato possa dare anche direttive anticipate sulle decisioni che più gli stanno a cuore, specie quelle in materia sanitaria. È quanto afferma il giudice tutelare di Modena, nel nominare amministratore di sostegno il marito della donna con lo specifico compito di dare attuazione alla volontà «lucidamente e inequivocabilmente espressa dall'interessata», che non venga praticata la ventilazione forzata e la tracheostomia «all'atto in cui, senza che sia stata manifestata contraria volontà della persona, l'evolversi della malattia imponesse la specifica terapia salvifica». Questo provvedimento dimostra, una volta di più, che già esistono nel nostro sistema gli strumenti per dare attuazione ai diritti fondamentali della persona. Il fatto che il Parlamento non riesca a fare (buone) leggi sui temi «eticamente sensibili» non impedisce ai giudici di utilizzare le risorse già disponibili. Una legge, se verrà approvata, potrà disciplinare in modo più analitico le direttive anticipate, ma, questo è il messaggio importante che ci viene da Modena, già oggi ciascuno di noi è un po' più libero, un po' più padrone di se stesso.

Università di Genova
Consulenza di Bioetica

<p>Direttore Responsabile Antonio Padellaro</p> <p>Vicedirettori Pietro Spataro (Vicario) Rinaldo Gianola Luca Landò</p> <p>Redattore Capo Paolo Branca (centrale)</p> <p>Art director Fabio Ferrari</p> <p>Progetto grafico Paolo Residori & Associati</p> <p>Redazione ● 00153 Roma Via Benaglia, 25 tel. 06 585571 fax 06 58557219</p> <p>● 20124 Milano, Via Antonio da Ricciana, 2 tel. 02 8969811 fax 02 89698140</p> <p>● 40133 Bologna via del Giglio, 5 tel. 051 315911 fax 051 3140039</p> <p>● 50136 Firenze via Mannelli, 103 tel. 055 200451 fax 055 2466499</p>	<p>EU</p> <p>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Presidente Mariolina Marucci</p> <p>Amministratore delegato Giorgio Poidomani</p> <p>Consiglieri Francesco D'Etore Giancarlo Giglio, Giuseppe Mazzini</p> <p>NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE S.P.A. Sede legale, Amministrativa e Direzione via Francesco Benaglia, 25 00153 Roma</p> <p>● STS S.p.A. Strada 56, 38 (Zona Industriale) 95030 Piano D'Arce (CR)</p> <p>Distribuzione ● A&G Marco S.p.A. 20126 Milano, via Fortezza, 27</p> <p>● Publikompass S.p.A. via Washington, 70 20146 Milano tel. 02 24424712 fax 02 24424490 - 02 24424550</p> <p>● Unione Sarda S.p.A. Viale Elnas, 112 09100 Cagliari</p> <p>La tiratura del 29 maggio è stata di 122.570 copie</p>
--	--